

RG A.N.C. 368/14

ORD N° 807/16

CRON N° 3718/16



REPUBBLICA ITALIANA

IL GIUDICE DI PACE DI GENOVA

decidendo sul ricorso depositato ex art. 13 comma 8 D.Lgs 286/1998 dallo straniero nato in Senegal il 1963, residente in Genova e domiciliato in Genova sal. Viale 5 presso lo studio dell'avv. Alessandra Ballerini, avverso il decreto di espulsione adottato dal Prefetto della Provincia di Genova il giorno 19.12.2013 e notificato in pari data con contestuale ordine del Questore allo straniero di lasciare il territorio dello Stato, già sospeso dalla precedente giudicante, scioglie la riserva espressa in data odierna quale riassegnatario del ricorso e

OSSERVA

che il ricorso era ammissibile perché ritualmente proposto dal legale di fiducia nei termini di cui all'art. 13 co. 8 d.lgs 286/1998;

che lo straniero è risultato essere stato in possesso di permesso di soggiorno, la cui istanza di rinnovo non veniva accolta;

che per tale motivo si emetteva il decreto espulsivo oggi opposto;

che detto provvedimento era già stato sospeso dal precedente giudice ai sensi dell'art 13.2 della Direttiva 2008/115/CE e della Sent. Corte cost. 31-05-2000 n. 161;

che il Consiglio di Stato ha poi sospeso nel 2015 l'esecutività del provvedimento di rigetto del permesso di soggiorno;


che le condanne per cui il permesso non è stato rinnovato hanno beneficiato dell'indulto;
che l'espulsione è stata motivata per la mancanza di un passaporto di cui invece è poi risultata l'esistenza;

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Genova

accoglie il ricorso, annullando l'atto opposto e liquidando le spese a carico dello Stato come da contestuale provvedimento su richiesta del legale.

Genova, 13.9.2016


Il Giudice di Pace
Giovanni Gualandri